



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 34 DEL 16/12/2020

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SITO IN VIA MARTIRI DI SUTRI NN. 15-17-19 ORISTANO

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale nr. 16 del 05/10/2017 relativa all'immobile in oggetto.

Vista la nota Prot. nr. 53798 del 06/11/2017 con cui il proprietario dell'immobile ha comunicato che "...alla data del 05/10/2017 i lavori di ristrutturazione dell'edificio di cui trattasi erano già stati effettuati...", allegando foto e autorizzazione occupazione suolo pubblico.

Dato atto che, con nota Prot. nr. 69380 del 10/12/2020, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, ha inviato, tramite PEC, una comunicazione relativa al sopralluogo effettuato in data 08/12/2020 presso un fabbricato sito in Oristano - Via Martiri di Sutri nn. 15-17-19.

Visto il rapporto dei VV.F., riguardante il suddetto sopralluogo, veniva riscontrato quanto segue: "...l'intero fabbricato è interessato da lesioni e da distacchi di porzioni di intonaco nonché da fenomeni di espulsione dei copriferri con conseguente pericolo sia per le persone che per gli automezzi in transito sulla Via Martiri di Sutri nonché per le persone in transito nelle proprietà confinanti...". Il personale intervenuto ha provveduto alla rimozione delle parti in imminente caduta. Successivamente è stato effettuato un sopralluogo dall'interno della proprietà di un confinante ed è stato accertato quanto segue: "...l'intero stabile è apparso in uno stato di fatiscenza e completo abbandono".

Rilevato che a tutt'oggi non risultano essere stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e consolidamento idonei e necessari, così come richiesto dalla verifica sull'intero stabile in oggetto.



COMUNE DI ORISTANO

Vista la normativa di settore, ed in particolare il D.P.R. 380/01 e la L.R. 23/85 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 107 del TUEL n.267 del 18/08/2000;

Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la necessità di adottare misure idonee nel rispetto della normativa vigente per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;

ORDINA

Per i motivi in premessa, alla Signora ----- (come identificato in allegato):

Di provvedere, a proprie cure e spese nell'immediatezza e previa redazione di idonea perizia tecnica redatta da professionista abilitato, alla messa in sicurezza dei luoghi mediante l'utilizzo di opere provvisorie e/o demolizione delle parti pericolanti del fabbricato sito nel Comune di Oristano in Via Martiri di Sutri nn. 15-17-19, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata, avvertendolo che nel caso di mancato adempimento, il Comune potrà provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Pinna, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Edilizia Privata - 0783/791610 - nelle ore d'ufficio.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del destinatario delle presente Ordinanza **(come identificato in allegato)** che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa.

Si precisa che l'eventuale occupazione del suolo pubblico, dovuta alla situazione di pericolo, è onerosa, per cui il Comando di Polizia Locale, che legge in copia, provvederà alla notifica degli importi dovuti all'occupazione.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

- a) Venga notificata:
alla Signora ____ (come identificato in allegato)
- b) Venga trasmessa:
 1. Alla Prefettura - Oristano
 2. Al Comando dei Vigili Urbani - Sede



COMUNE DI ORISTANO

3. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Oristano

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06/12/1971 n.1034) ovvero, entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971 n.199).

Dalla Residenza Municipale, lì 16/12/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**